



Decreto Dirigenziale n. 64 del 30/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA OLEIFICIO FASULO SERGIO CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI, VIA GALAFFI, 6, SEDE IMPIANTO NEL COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI, VIA GALAFFI, 6, FRAZIONE PREPEZZANO.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta OLEIFICIO FASULO SERGIO con sede legale nel Comune di Giffoni Sei Casali (SA), Via Galaffi, 6, legale rappresentante Sig. Fasulo Sergio, nato a Giffoni Sei Casali (SA) il 10.09.1961, ha presentato in data 28.09.2010, prot. 778943, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito nel Comune di Giffoni Sei Casali, Via Galaffi, 6, Frazione Prepezzano, per l'attività di frantoio oleario per produzione di olio d'oliva;

- che la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06 il 07/06/2011, preso atto del parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale acquisito al prot. 435280 dell'1.06.2011, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni,;
- 2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;
- 3) stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

Il rilascio del Decreto autorizzativo è subordinato alla presentazione da parte della Ditta:

- della dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. circa la conformità urbanistica ed edilizia dei manufatti su cui ricade l'impianto;
- Certificato di iscrizione all'Camera di Commercio aggiornato ed in originale;
- Quadro riepilogativo delle emissioni timbrato e firmato dal tecnico incaricato;
- CD aggiornato dell'intera documentazione presentata;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Camino	Inquinanti	Concentrazione	Flusso di massa
		mg/m³	Kg/h
E1	Polveri	30,00000	0,00630
	NO _x	350,00000	0,07320
	SO _x	100,00000	0,02090
	COV	assente	assente

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 07.06.2011, con nota del 08.06.2011, prot. 0450491, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che con nota acquisita il 01.08.2011, prot. 600566, la Ditta richiedente ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta in Conferenza di Servizi;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 24/01/2012, prot. 56196, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta OLEIFICIO FASULO SERGIO con sede legale nel Comune di Giffoni Sei Casali (SA), Via Galaffi, 6, legale rappresentante Sig. Fasulo Sergio, nato a Giffoni Sei Casali (SA) il 10.09.1961 per l'impianto sito nel Comune di Giffoni Sei Casali, Via Galaffi, 6, Frazione Prepezzano, per l'attività di frantoio oleario per produzione di olio d'oliva, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - 2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;
 - 3) stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 5) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - 8) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. L.gs 152/06;
- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- di demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati;
- di fare obbligo alla Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, ovvero in caso di

trasferimento dell'impianto in altro sito;

- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta OLEIFICIO FASULO SERGIO dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- inviare copia del presente decreto alla Ditta OLEIFICIO FASULO SERGIO, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Giffoni Sei Casali (SA);
- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO